



Ecc.mo T.A.R. ABRUZZO
- Sede di Pescara -

RICORSO

PER IL SIG.

COGNOME	NOME	NATO/A A	IN DATA	CODICE FISCALE
ROMEO	DAVIDE	REGGIO DI CALABRIA	15/11/2004	RMODVD04S15H224X

rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Romano, C.F. RMNGCM89S28F839Q, del Foro di Napoli Nord, giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale *ex lege* come da PEC da Registri di Giustizia giacomo.romano@arubapec.it (Fax: 081-18851877)

- ricorrente -

CONTRO

Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti, C.F. 93002750698, in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata *ex lege* in L'Aquila, c/o Complesso Monumentale di San Domenico

- resistente -

PER L'OTTEMPERANZA

anche mediante la nomina di un Commissario ad acta

del giudicato formatosi sulla Sentenza di Codesto T.A.R., sez. I, n. 281 del 9 luglio 2025 che ha accolto il ricorso proposto dall'odierno ricorrente

E PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ

– del D.R. Rep. n. 1878/2025 del 2 dicembre 2025 recante "Avviso di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – anno accademico 2025/2026";
– ove occorra e anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse del

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

Abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

ricorrente ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, i provvedimenti e le delibere adottate dal S.A., dal C.d.A. e dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute relativi ai “*requisiti per l’ammissione ad anni successivi al primo nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia*”, il Regolamento didattico del CdLM in Medicina e Chirurgia, il D.R. n. 920 del 2021, il Regolamento di Ateneo nonché lo Statuto di Ateneo;

NONCHÉ, IN OGNI CASO, PER LA CONDANNA

– dell’Ateneo resistente al pagamento in favore del ricorrente di una consistente penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione del predetto giudicato e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento, *ex art. 114, co. 4, lett. e)*, c.p.a.

– dell’Ateneo al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente a causa della mancata esecuzione della predetta sentenza

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe Codesto T.A.R. ha accolto il gravame proposto dal ricorrente avendo – in sintesi – accertato che: <<...*dalle tabelle depositate anche in precedenti giudizi analoghi, emerge che le disponibilità di posti in anni di corso successivi al primo sono state coperte in via prioritaria attraverso lo scorrimento della graduatoria nazionale di prima immatricolazione, dunque in violazione dei principi sino a qui esposti...>>.*

Sulla base di tale accertamento, è stato ordinato all’Ateneo teatino di <<...**riesaminare la propria attività, alla luce dei principi esposti in motivazione, ai fini della ricognizione dei posti disponibili (esclusa ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale) per il trasferimento ad anni successivi al primo...>> (cfr. all.ti 2, 3 e 4).**

2. Avverso la predetta sentenza l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato; tuttavia, con sentenza del 13 novembre 2025, n. 8905, il Giudice di appello ha dichiarato il gravame improcedibile per sopravvenuta carenza di

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

Abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

interesse, evidenziando che «*in data 3 novembre 2025 l'Università ha notificato a controparte **atto di rinuncia all'appello** con richiesta di compensazione delle spese, procedendo al suo contestuale deposito*» (all. 5).

Ne consegue che la sentenza del T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, n. 281/2025 è definitivamente passata in giudicato, con piena efficacia conformativa nei confronti dell'Amministrazione resistente.

3. In data 2 dicembre 2025, il ricorrente ha pertanto diffidato l'Ateneo resistente a «*dare integrale e corretta esecuzione, ad horas, alla sentenza del T.A.R. Abruzzo - Pescara n. 281/2025*», sollecitando l'avvio del procedimento di riesame imposto dal giudicato e, segnatamente, la puntuale ricognizione dei posti disponibili nelle coorti degli anni successivi al primo, previa esclusione di qualunque forma di precedenza derivante dalla graduatoria nazionale di prima immatricolazione (all.ti 6 e 7).

4. Con nota prot. n. 2025-UNCHCLE-0099453 del 5 dicembre 2025, l'Università resistente ha riscontrato la predetta diffida, assumendo tuttavia una posizione apertamente elusiva del giudicato. In particolare, l'Ateneo ha affermato che il ricorrente «**potrà partecipare alla selezione bandita per l'A.A. 2025/2026 nei termini indicati nell'Avviso pubblicato con D.R. n. 1878 del 2 dicembre 2025**», negando ogni obbligo di riesame in esecuzione della sentenza passata in giudicato (all. 8).

5. Invero, con il D.R. Rep. n. 1878 del 2 dicembre 2025, adottato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza n. 281/2025, l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti ha emanato un nuovo "Avviso di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – A.A. 2025/2026", disciplinando *ex novo* la procedura di accesso agli anni successivi, senza tuttavia dare puntuale e fedele esecuzione al giudicato in epigrafe.

In particolare, l'Ateneo si è limitato a bandire una procedura astrattamente generale, senza procedere alla preventiva e doverosa

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

Abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

ricognizione dei posti disponibili secondo i criteri indicati in sentenza, né tantomeno escludendo in modo effettivo e verificabile ogni forma di precedenza in favore degli iscritti nella graduatoria nazionale di prima immatricolazione, come invece espressamente imposto dal giudicato.

6. Il provvedimento si pone, pertanto, non già quale atto di puntuale esecuzione della sentenza n. 281/2025, bensì quale atto sostitutivo ed elusivo del giudicato, adottato al fine di sterilizzarne gli effetti conformativi e di ricondurre la vicenda nell'alveo di una procedura ordinaria.

L'Amministrazione resistente, anziché conformarsi al giudicato riesaminando la propria precedente attività amministrativa, ha inteso rimettere in discussione *ex post* l'assetto degli interessi definitivamente accertato, costringendo il ricorrente a proporre il presente ulteriore ricorso.

7. Il comportamento dell'Ateneo resistente, pertanto, si manifesta illegittimo ed, in quanto tale, meritevole di censura per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ART. 21-SEPTIES L. N. 241/1990 PER VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DELLA SENTENZA N. 281 DEL 9 LUGLIO 2025; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO; ECCESSO DI POTERE PER VIZIO DEL PROCEDIMENTO, ERRORE E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DELL'ISTRUTTORIA, DELLA MOTIVAZIONE, MANCATA PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI; GRAVE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA

1. Con la sentenza in epigrafe meglio specificata Codesto T.A.R. ha imposto all'Ateneo "G. d'Annunzio" di Chieti non una generica attività ricognitiva, ma un obbligo puntuale, strutturato, e funzionalizzato a

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

Abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

ristabilire il corretto equilibrio tra i posti vacanti e le legittime aspettative degli aspiranti al trasferimento, imponendo modalità rigorose e verificabili, ed escludendo radicalmente l'utilizzo della graduatoria nazionale di primo ingresso come canale prioritario di copertura degli anni successivi.

2. Tale ordine è rimasto del tutto ineseguito.

Invero, l'Ateneo resistente non solo non ha rinnovato la ricognizione dei posti disponibili per gli anni di interesse secondo i precisi parametri indicati da Codesto T.A.R. con la summenzionata statuizione ma, in data 3 dicembre 2025, ha poi pubblicato l'Avviso per trasferimenti meglio indicato in epigrafe mettendo a disposizione **solamente 10 (dieci) posti**.

Invero, l'Università ha dichiarato le seguenti disponibilità:

Anno di Corso 2025/2026	MEDICINA E CHIRURGIA
II anno	1
III anno	5
IV anno	1
V anno	3
VI anno	0

Il calcolo delle disponibilità appare completamente errato.

Come noto, la disciplina dell'accesso ai corsi di laurea a programmazione nazionale è regolata dalla L. n. 264/1999 e, per l'a.a. in corso, dal D.M. n. 454/2025, i quali distinguono nettamente: – la programmazione del primo anno, affidata al sistema delle graduatorie nazionali; – la gestione delle vacanze negli anni successivi al primo, che devono essere coperte mediante procedure locali comparative, fondate sui CFU, sulle propedeuticità e sulla congruità del *curriculum* precedente.

Sul punto, Codesto T.A.R. ha affermato con chiarezza – con la *supra* citata sentenza passata in cosa giudicata – che le disponibilità di posti negli anni successivi al primo non possono essere assorbite attraverso

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

Abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

scorrimenti della graduatoria nazionale, poiché tale modalità sovverte la *ratio* del sistema ed altera la *par condicio* degli aspiranti trasferiti.

Il Collegio ha chiarito, poi, che l'Università deve: *«bandire avvisi annuali, prevedendo criteri basati solo sul curriculum precedente degli aspiranti al trasferimento [...] senza alcuna riserva o preferenza per coloro che sono stati ammessi attraverso la graduatoria di accesso al primo anno»*.

Codesto T.A.R. – al fine di assicurare il rispetto degli ordinari criteri di buon andamento, di trasparenza e pubblicità – ha richiesto, inoltre, che siano allegate ai bandi: tabelle *«del tipo di quella prodotta al Tribunale anche in altri giudizi, cosicché vi possa essere evidenza delle modalità della ricognizione dei posti disponibili per ciascuna coorte»*.

La ricognizione deve dunque essere documentata, trasparente e verificabile, non può ridursi – come accaduto – ad una mera indicazione numerica priva di percorso istruttorio.

La sentenza ha accertato, inoltre, che l'Ateneo ha abitualmente seguito una prassi illegittima: **«le disponibilità di posti in anni di corso successivi al primo sono state coperte in via prioritaria attraverso lo scorrimento della graduatoria nazionale di prima immatricolazione [...] l'Università nelle proprie memorie e relazioni ha espressamente affermato di seguire tale prassi»**

Tale accertamento vincola l'amministrazione a una ricognizione correttiva, volta a rimuovere gli effetti della prassi dichiarata illegittima.

Infine, la sentenza ha stabilito un criterio equitativo di bilanciamento: *«gli ammessi ad anni successivi “per scorrimento” sono un numero molto ridotto [...], appare equo tutelare il loro interesse attraverso una conferma in sovrannumero, senza ovviamente pregiudicare o vanificare quello della parte vittoriosa, [...] **considerando vacanti quei posti che invece ha illegittimamente coperto tramite il mero scorrimento**»*.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

Abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

Questo passaggio ha natura precettiva, poiché definisce il meccanismo tecnico attraverso cui dare esecuzione alla statuizione: **i posti occupati tramite scorrimento devono essere liberati, mediante collocazione in sovrannumero degli studenti già immatricolati, poiché occupati in violazione del modello normativo.**

Tutto ciò costituisce il parametro cui l'Ateneo avrebbe dovuto conformarsi nell'adozione del bando a.a. 2025/2026.

3. L'«Avviso di selezione» mostra con evidenza che l'Ateneo non ha proceduto alla ricognizione nei termini imposti dal giudicato. La ricognizione appare **soltanto simulata, priva di trasparenza e del tutto inidonea a soddisfare i requisiti imposti dalla sentenza.**

Anzitutto, il bando si è limitato a dichiarare che i posti disponibili per ciascun anno di corso deriverebbero «*dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità*» e che l'ammissione avverrà «*entro i limiti numerici dei posti disponibili indicati per ciascuno degli anni di corso*». **Tale dichiarazione non è accompagnata da alcun elemento istruttorio che consenta di verificare quali siano stati tali “fatti”, quante rinunce, quanti trasferimenti in uscita, quanti passaggi o decadenze si siano verificati, né come tali eventi siano stati contabilizzati nel calcolo finale del numero dei posti disponibili.**

L'Ateneo non ha allegato alcuna tabella analitica del tipo espressamente richiesto dalla sentenza, ossia quella che consenta di verificare, **per ciascuna coorte**, i posti programmati, le immatricolazioni effettive, i movimenti in entrata e uscita e, soprattutto, gli ingressi avvenuti tramite scorrimento della graduatoria nazionale. L'obbligo non è facoltativo, poiché la sentenza ha imposto che vi sia, nei bandi, «*evidenza delle modalità della ricognizione dei posti disponibili*» attraverso detta tabella. L'omissione della tabella priva il bando della trasparenza richiesta e impedisce ogni sindacato effettivo sull'operato dell'amministrazione.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

Abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

La mera indicazione numerica dei posti disponibili costituisce un dato avulso da qualsiasi percorso logico ricostruibile, privo di riferimenti ai numeri programmati a suo tempo, alle immatricolazioni, alle uscite, e, soprattutto, ai posti che negli anni passati sono stati assorbiti attraverso scorrimenti illegittimi.

Sotto questo profilo, la ricognizione operata dall'Ateneo è solo "apparente": non espone il percorso, non consente verifica, non si confronta con il giudicato. L'amministrazione ha scelto deliberatamente di sottrarsi all'obbligo di trasparenza, adottando una ricognizione meramente dichiarativa, che non permette di controllare se e come siano stati considerati i posti illegittimamente coperti tramite scorrimento.

Tale omissione è particolarmente grave se letta alla luce dell'accertamento contenuto nella sentenza, secondo cui «*le disponibilità di posti in anni di corso successivi al primo sono state coperte in via prioritaria attraverso lo scorrimento della graduatoria nazionale*» e ciò è stato «*espressamente affermato*» dall'Università nelle proprie memorie. **La ricognizione avrebbe, dunque, dovuto avere carattere correttivo: sarebbe stato necessario individuare i posti coperti tramite scorrimento, considerarli come posti vacanti, e procedere alla loro restituzione alla coorte attraverso la collocazione in sovrannumero degli studenti già illegittimamente ammessi.**

Non solo l'Ateneo non ha proceduto a questa operazione, ma ha introdotto nel bando una clausola che rende impossibile la sua attuazione. L'Avviso afferma testualmente che «**per nessun motivo è consentita l'iscrizione in sovrannumero o fuori coorte**». Tale previsione contraddice frontalmente il passaggio motivazionale della sentenza che individua nella «*conferma in sovrannumero*» la soluzione equitativa per gli studenti ammessi tramite scorrimento. La clausola del bando è dunque un

indice manifesto di inottemperanza: essa rende inattuabile il meccanismo tecnico attraverso cui il giudice ha ordinato di «*considerare vacanti quei posti illegittimamente coperti*» e impedisce che tali posti vengano effettivamente recuperati alla selezione per l'accesso agli anni successivi.

Inoltre, il bando non opera alcuna distinzione tra studenti regolarmente immatricolati in prima battuta e studenti entrati tramite scorrimento illegittimo. L'Ateneo tratta la situazione “di fatto” come se fosse il risultato di un processo legittimo, congelando gli effetti della prassi censurata anziché correggerli. La ricognizione, così formulata, conserva – anziché eliminare – i risultati dell'illegittimità accertata, ampliando il *vulnus*.

In definitiva, il bando non fa ciò che il giudice ha imposto: non ripristina la legalità, non ricostruisce le coorti in modo trasparente, non rettifica gli effetti del passato, non libera i posti illegittimamente occupati, non espone il percorso logico. L'Ateneo ha proceduto a una ricognizione meramente assertiva, inidonea a dar conto del paradigma imposto dal T.A.R. e contraria al principio di leale esecuzione del giudicato.

4. Ad oggi, pertanto, è possibile affermare che la Sentenza in epigrafe indicata, per le ragioni *supra* esposte, non è stata affatto eseguita dall'Ateneo resistente che, anzi, volutamente l'ha contravvenuta.

L'Avviso in esame è, dunque, da considerarsi nullo poiché del tutto violativo e/o elusivo rispetto al *dictum* giudiziale.

Ed invero, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che si ha violazione del giudicato quando il nuovo atto emanato dall'amministrazione riproduce i medesimi vizi già censurati ovvero si pone in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla precedente statuizione del giudice, mentre si configura la fattispecie dell'elusione del giudicato laddove l'amministrazione, pur formalmente provvedendo a dare esecuzione al giudicato, tende sostanzialmente a raggirarlo in modo da

pervenire surrettiziamente allo stesso esito, oggetto del precedente annullamento (Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2011, n. 1415; 1° aprile 2011, n. 2070; Sez. V, 20 aprile 2012, n. 2348; Sez. VI, 5 luglio 2011, n. 4037).

Con riferimento all’elusione del giudicato deve, poi, rammentarsi che: *«...essa implica che il riesercizio del potere sia caratterizzato dalla sostanziale fittizietà dell’attività valutativa, nel senso che, in luogo di una puntuale effettiva attività rinnovatoria, estrinsecata in un giudizio coerente con i rilievi contenuti nel giudicato, emerga con chiarezza la deliberata volontà di pervenire omnimodo a un risultato conforme a quello del giudizio annullato...»* (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 24 agosto 2017, n. 4059).

5. Ebbene, è di tutta evidenza che, nell’adozione del D.R. Rep. n. 1878/2025, l’Ateneo resistente non si è affatto attenuto alle puntuali indicazioni conformative recate dalla sentenza passata in giudicato.

In primo luogo, l’Amministrazione ha capovolto il significato precettivo della decisione, affermando – nel riscontro del 5 dicembre 2025 – che l’odierno ricorrente dovrebbe semplicemente *«partecipare alla selezione bandita per l’A.A. 2025/2026»* e che la diffida sarebbe “infondata” poiché la sentenza avrebbe rigettato *«la richiesta d’iscrizione in sovrannumero»* richiamando il passaggio: *«Tutte le censure attinenti a una pretesa di immediata immatricolazione o di una valutazione del proprio curriculum al di fuori di un contesto procedimentale selettivo concorsuale, previa pubblicazione di un bando, sono invece infondate»*.

Ma una simile impostazione è elusiva: la sentenza n. 281/2025 non ha imposto all’Ateneo di “bandire comunque un avviso”, bensì di riesaminare la propria attività ai fini della ricognizione dei posti disponibili, *«esclusa ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale»*, e dunque di svolgere una ricognizione correttiva rispetto alla prassi illegittima accertata, in modo trasparente e verificabile. Ridurre l’esecuzione del giudicato alla mera apertura di una procedura ordinaria, senza dimostrare

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

Abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

come siano stati ricostruiti i posti disponibili alla luce dei principi conformativi, equivale a sterilizzare la portata della decisione e a riprodurre l'esito sostanziale già censurato.

In secondo luogo, il D.R. n. 1878/2025 non contiene (né allega) quegli elementi istruttori minimi che rendono controllabile l'operazione di ricognizione: l'Ateneo si limita a indicare numeri complessivi (II anno 1; III anno 5; IV anno 1; V anno 3; VI anno 0) senza dare evidenza dei dati di coorte, dei posti programmati, delle uscite (rinunce/decadenze/trasferimenti), né – soprattutto – del trattamento dei posti già coperti mediante scorrimento nazionale, che la sentenza ha ritenuto avvenuto «*in via prioritaria*» e in violazione dei principi.

In terzo luogo, il provvedimento impugnato introduce una clausola che rende incompatibile l'esecuzione del giudicato nei termini delineati dal T.A.R., là dove statuisce che «*Per nessun motivo è consentita l'iscrizione in sovrannumero o fuori coorte*». Tale previsione, oltre a porsi come indice sintomatico dell'intento di "cristallizzare" l'assetto creato dalla prassi censurata, impedisce in radice ogni soluzione conformativa idonea a rimuovere gli effetti dell'illegittima copertura dei posti e a recuperare, alla selezione, le disponibilità che il giudice ha imposto di ricostruire.

Pertanto, la procedura bandita per l'a.a. 2025/2026: a) continua illegittimamente a fondarsi sulle vacanze "residue" determinate anche (e soprattutto!) dal pregresso scorrimento della graduatoria nazionale; b) omette di rettificare la consistenza delle coorti a seguito dell'accertata illegittimità dei criteri utilizzati negli anni precedenti.

Il D.R. n. 1878/2025 deve, pertanto, ritenersi nullo ai sensi dell'art. 21-*septies* l. n. 241/1990, poiché adottato in *evidentissima* violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 281/2025

6. Ma vi è di più!

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

Abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

Ed invero, l'Avviso di selezione in questione è stato pubblicato in forza dell'art. 7 del vigente Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – coorte 2025/2026 – “*Modalità di trasferimento da altri corsi di studio e criteri e procedure per il riconoscimento crediti*”, espressamente richiamato tra le premesse dell'atto.

Il citato art. 7, al comma 1, prevede che: «*Le modalità di trasferimento e passaggio da altri corsi di studio al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e i criteri e le procedure per il riconoscimento dei crediti sono disciplinati da un apposito “Regolamento per i trasferimenti e passaggi per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia” emanato con D.R. n.920 prot. n.48542 del 1.07.2021 ed adottato dal 2.07.2021*» (all. 9).

Ebbene, l'art. 2, co. 1 del D.R. n. 920 del 2021 stabilisce, tra l'altro, che: «**Il procedimento di individuazione e attribuzione dei posti disponibili si articola nelle seguenti fasi: [...] b) iscrizione ad anni successivi al primo dei vincitori e idonei alla prova di ammissione per l'a.a. di riferimento che abbiano una carriera pregressa in un Corso di Laurea che consenta l'abbreviazione di carriera e l'iscrizione ad anno successivo al primo...**» (all. 10).

In altri termini, l'Università continua a richiamare regole di condotta frontalmente stigmatizzate da Codesto Tribunale subordinando il trasferimento ad anni successivi al primo al superamento della “prova di ammissione per l'a.a. di riferimento”. Sul punto, infatti, Codesto T.A.R. è stato davvero granitico nell'affermare l'inutilità del test d'ingresso atteso che «...l'unico presupposto attuale è pertanto quello del riconoscimento di un numero di crediti formativi minimo e idoneo a dimostrare, in vece del superamento dei test d'ingresso per chi proviene direttamente dalle scuole secondarie di secondo grado, il possesso delle capacità richieste per seguire i corsi...»; tale disposizione finisce, dunque, nuovamente con il

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

Abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

«...privilegiare irragionevolmente solo coloro che siano iscritti o laureati dal medesimo Corso di Laurea, che abbiano già partecipato con successo al test di selezione per l'ammissione al primo anno, e che quindi siano già stati conteggiati a livello nazionale nell'ambito della programmazione ministeriale delle prime ammissioni, a discapito dei candidati che, iscritti o laureati, in altri Corsi di Laurea valutabili come "affini", possano vantare un curriculum di studi e professionale, anche per effetto di competenze acquisite in ragione di esperienze acquisite, che denotino eventualmente una propensione per il corso di studi di aspirazione...» (cfr. sent. n. 283/2020).

Ne discende che l'attività amministrativa successiva al giudicato non è caratterizzata da un'effettiva rinnovazione istruttoria e valutativa coerente con i vincoli conformativi, bensì da un riesercizio del potere solo apparente, orientato a ricondurre la vicenda nell'alveo di una procedura "ordinaria" e a conseguire surrettiziamente il medesimo risultato pratico già più volte stigmatizzato dal Giudice amministrativo.

7. Né è possibile sostenere che la parte ricorrente debba essere "costretta" ad inoltrare domanda di partecipazione in relazione ad una procedura manifestamente viziata. Invero, l'amministrazione non può "generare" un nuovo requisito procedurale solo per sottrarsi alle conseguenze della propria precedente inattività.

Codesto T.A.R. ha già evidenziato, in altra analoga fattispecie, che «...non conoscendosi l'esatto numero di posti che risulterebbe a seguito delle operazioni di seguito descritte, non può escludersi che la parte ricorrente, [...] possa comunque soddisfare la pretesa azionata, nella fase di remand rispettosa dei principi enunciati nella presente sentenza (Tar Lazio sentenza 9995 del 2019)...» (cfr. sent. 15 giugno 2022, n. 233).

In altri termini, la mancata partecipazione a un procedimento illegittimo – e che odiernamente si contesta sotto plurimi profili – non può giammai comportare la perdita del diritto sostanziale.

8. Ciò posto, si evidenzia che in casi analoghi (cfr. ricorso 348/2020), Codesto Tribunale ha già superato l'*impasse* di non poter garantire adeguata tutela, affermando, rilevata la mancata esecuzione alla pronuncia propulsiva, che «...*appare dunque l'unico sviluppo processuale possibile, per dare pienezza ed effettività alla tutela nel presente grado di giudizio [...], disporre [...], rilevata la perdurante inerzia nella esecuzione della sentenza, affinché l'Ateneo resistente provveda senza ritardo all'iscrizione di parte ricorrente ad anno successivo al primo del corso di laurea oggetto di richiesta previa ricognizione del numero dei crediti formativi posseduti o acquisiti nelle more del presente giudizio e debitamente documentati dall'interessata...*» (sentenza n. 82 del 17 febbraio 2022, non appellata).

Nel solco di tale orientamento, deve tuttavia precisarsi che, anche nel presente giudizio, l'eventuale immatricolazione in sovrannumero non costituisce l'oggetto principale della pretesa azionata, né rappresenta una modalità ordinaria di esecuzione del giudicato, essendo invocata unicamente in via del tutto subordinata, quale misura eccezionale solo nell'ipotesi in cui l'Università resistente risulti oggettivamente incapace, ovvero continui a sottrarsi, all'esatto adempimento del comando conformativo scaturente dalla sentenza passata in giudicato.

Anche nel caso in esame, al pari della fattispecie sopra richiamata, il comportamento dell'Università degli Studi di Chieti si rivela allo stato privo di effettività esecutiva, posto che, a fronte dell'obbligo di riesame imposto dal giudicato, l'Ateneo ha mantenuto una condotta sostanzialmente inerte e dilatoria, senza fornire alcuna plausibile giustificazione della persistente mancata attuazione della pronuncia.

Pertanto, al solo fine di evitare che l'inerzia amministrativa determini una definitiva frustrazione della tutela giurisdizionale riconosciuta, e unicamente quale rimedio estremo per assicurare l'effettività del giudicato,

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

Abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

si ritiene che Codesto Tribunale possa – ove accerti l'impossibilità o il perdurante rifiuto dell'Amministrazione di dare corretta esecuzione alla sentenza – disporre l'immatricolazione in sovrannumero dell'odierna ricorrente al corso di laurea di interesse, ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. a), c.p.a., disposizione che consente al giudice amministrativo di «...ordinare l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione...».

SULLA CONDOTTA DELL'ATENEO RESISTENTE

L'inerzia dell'Università resistente si connota per una gravità non comune, traducendosi in una condotta oggettivamente elusiva del giudicato e, per ciò stesso, in palese contrasto con i principi di legalità, buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost..

Non è tollerabile che un'Università pubblica – soggetto chiamato per definizione a rappresentare la cultura della legalità e il rispetto delle istituzioni – si renda protagonista di un atteggiamento di aperta disapplicazione di una sentenza passata in giudicato, violando in tal modo il principio di esecutività delle decisioni giurisdizionali sancito dall'art. 2909 c.c. e dall'art. 21-*septies* della L. n. 241/1990.

Tale comportamento, che non può essere giustificato da alcuna difficoltà interpretativa o da pretestuose esigenze organizzative, denota una **intollerabile superficialità dell'azione amministrativa**, se non una vera e propria **resistenza ostruzionistica** verso l'attuazione di un provvedimento giurisdizionale chiaro e vincolante.

La persistente inattività, nonostante l'espressa intimazione contenuta nella sentenza n. 281/2025 – ormai passata in giudicato – integra una forma di inottemperanza sostanziale, idonea a minare la certezza del diritto e la stessa credibilità dell'azione pubblica.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

Abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

Si chiede, pertanto, che Codesto Tribunale voglia valutare il comportamento dell'Università alla luce degli artt. 96, commi 1 e 3, c.p.c. e 26 c.p.a., tenuto conto che il ricorrente è stato costretto – contro ogni ragionevolezza – a promuovere il presente giudizio esclusivamente per ottenere l'esecuzione di un provvedimento già definitivo e vincolante.

In tale contesto, la condotta dell'Ateneo si rivela gravemente colposa e temeraria – avendo determinato l'inutile aggravamento del contenzioso e il dispendio di risorse pubbliche e private.

Il ricorrente, inoltre, subisce un pregiudizio particolarmente grave e attuale, di natura non soltanto morale ma anche materiale, poiché, a causa della persistente e incomprensibile mancata esecuzione della sentenza, ha di fatto perduto l'intero anno accademico, vedendo frustrato il proprio diritto allo studio, alla formazione e alla continuità del percorso universitario, tutelato dagli artt. 33 e 34 della Costituzione.

Tale danno, imputabile esclusivamente alla colpevole inerzia dell'Ateneo, assume rilievo non solo sul piano risarcitorio, ma anche sotto il profilo disciplinare e contabile, in quanto manifestazione di negligenza grave e reiterata nella cura degli interessi pubblici affidati.

In conclusione, la perdurante inosservanza del giudicato deve essere qualificata quale condotta palesemente contraria ai doveri di leale collaborazione istituzionale e di rispetto dell'autorità della cosa giudicata, integrando un comportamento di grave negligenza amministrativa e di resistenza ingiustificata all'esecuzione del provvedimento giurisdizionale.

Per l'effetto, tale condotta appare idonea a fondare la condanna dell'Università resistente al pagamento di una misura coercitiva di tipo induttivo (*astreinte*), ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché delle spese di lite, con valutazione di responsabilità aggravata *ex art.* 96, comma 3, c.p.c., in considerazione del comportamento complessivamente tenuto e dell'inutile aggravamento del contenzioso che ne è conseguito.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

Abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. Abruzzo – Pescara:

- a)** adottare ogni provvedimento necessario per l'attuazione della sentenza in epigrafe, anche disponendo, se necessario, l'iscrizione del ricorrente in soprannumero ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in esame, in luogo del gravissimo danno che il medesimo sta ingiustamente subendo;
- b)** nominare un Commissario *ad acta* che provveda in luogo dell'Ateneo resistente nell'ipotesi di perdurante, ostinato e palese inadempimento;
- c)** in ogni caso, condannare l'Ateneo resistente al pagamento in favore del ricorrente di una **consistente penality di mora** per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento, *ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.*
- d)** in costanza di palese e perdurante inadempimento, trasmettere gli atti ai competenti Organi Giudiziari (Procura della Corte dei Conti e Procura della Repubblica), per la verifica della sussistenza di eventuali profili di responsabilità erariale e penale (*ex art. 328 c.p. nonché ex art. 650 c.p.*).

CONTRIBUTO UNIFICATO

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e, pertanto, si versa il contributo unificato nella misura di legge.

SPESE ED ONORARI DI LITE

Con vittoria di spese ed onorari, anche ai sensi degli artt. 96, co. 1 e 3, c.p.c. e 26 c.p.a., oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, **da distrarsi al procuratore antistatario.**

Afragola – Roma, *data della firma*

f.to digitalmente
avv. Giacomo Romano